

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2295 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 dicembre 2015**  
**recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda gli elenchi di stabilimenti**  
**alimentari riconosciuti**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell'Unione riguardante i mangimi, gli alimenti, la salute e il benessere degli animali. Esso prescrive agli Stati membri di mantenere aggiornati gli elenchi di stabilimenti riconosciuti che sono stati messi a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
- (2) Conformemente alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione <sup>(2)</sup>, la Commissione deve istituire un sito web per il quale ogni Stato membro fornisce un link al proprio sito web nazionale contenente gli elenchi aggiornati degli stabilimenti riconosciuti, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. La consultazione dei suddetti elenchi per finalità quali la realizzazione di una valutazione d'impatto e di collegamenti con altri strumenti informatici della Commissione si è rivelata molto complessa e dispendiosa in termini di tempo.
- (3) Per semplificare la consultazione degli elenchi di stabilimenti degli Stati membri e fornire la possibilità di includervi tempestivamente stabilimenti riconosciuti dell'Unione, risulta opportuno consentire l'utilizzo di Traces.
- (4) Le prescrizioni di cui al presente regolamento comportano un adeguamento delle pratiche correnti sia per gli operatori del settore alimentare sia per le autorità competenti. È pertanto opportuno consentire l'applicazione differita del presente regolamento.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato V del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2015

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO V

**Elenchi di stabilimenti riconosciuti**

## CAPITOLO I

**ACCESSO AGLI ELENCHI DI STABILIMENTI RICONOSCIUTI**

Per aiutare gli Stati membri a mettere a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico elenchi aggiornati di stabilimenti alimentari, la Commissione istituisce un sito web per il quale ogni Stato membro fornisce un link al proprio sito web nazionale o informazioni qualora tali elenchi siano pubblicati mediante il sistema Traces.

## CAPITOLO II

**FORMATO DEI SITI WEB NAZIONALI****A. Indice**

1. Ogni Stato membro fornisce alla Commissione un indirizzo di collegamento con un unico sito web nazionale contenente l'indice degli elenchi degli stabilimenti alimentari riconosciuti per i prodotti d'origine animale, come definiti all'allegato I, punto 8.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.
2. L'indice di cui al punto 1 è costituito da un foglio ed è compilato in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

**B. Diagramma operativo**

1. Il sito web contenente l'indice è sviluppato dall'autorità competente o, se del caso, da una delle autorità competenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. L'indice comprende link verso:
  - a) altre pagine dello stesso sito web;
  - b) quando determinati elenchi di stabilimenti alimentari riconosciuti non sono mantenuti dall'autorità competente di cui al punto 1, siti web gestiti da altre autorità, unità od enti competenti.


**C. Elenchi mediante il sistema Traces**

In deroga alle parti A e B, gli Stati membri possono fornire gli elenchi mediante il sistema Traces.

## CAPITOLO III

**LAYOUT E CODICI PER GLI ELENCHI DI STABILIMENTI RICONOSCIUTI**

Sono stabiliti layout, compresi informazioni e codici pertinenti, tali da garantire un'ampia accessibilità delle informazioni concernenti gli stabilimenti alimentari riconosciuti e da migliorare la leggibilità degli elenchi.



CAPITOLO IV  
SPECIFICHE TECNICHE

Le prestazioni e le attività di cui ai capi II e III sono realizzate conformemente alle specifiche tecniche pubblicate dalla Commissione.»

16CE0353

